

Ipotesi di Contratto collettivo integrativo personale dirigente dell'ARAN per il triennio 2025-2027 e per il riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato anno 2025

In data _____ alle ore _____ presso la sede dell'Aran, si sono riuniti:

Per la parte datoriale:

ARAN

Per la parte sindacale:

CISL FP

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

CIDA FC

FLEPAR

UIL PA

UNADIS

DIRSTAT FIALP UNSA

Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegato ipotesi di Contratto collettivo integrativo per il personale dirigente dell'Aran.

Articolo 1

Campo di applicazione e durata

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale dirigente di seconda fascia in servizio presso l'A.R.A.N., compreso il personale in assegnazione temporanea, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
2. Il presente contratto concerne il periodo temporale 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027 e, per quanto concerne i criteri di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato, il solo anno 2025.
3. Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i contratti integrativi precedenti, i quali sono conseguentemente disapplicati. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

Articolo 2

Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate a retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato è correlata alla valutazione della performance individuale conseguita dal dirigente.
2. Ai fini della correlazione con la valutazione di cui al comma 1, le risorse annualmente destinate a retribuzione di risultato - al netto dell'importo occorrente per la quota di retribuzione di risultato erogata con i criteri di cui all'art. 3 – sono attribuite, tenendo conto del periodo lavorato nel corso dell'anno, secondo i parametri retributivi di cui alla seguente tabella:

Livello valutazione ⁽¹⁾	Parametro
1	1,35
2	1,15
3	1,00
4	0,70
5	0,40
6	0

⁽¹⁾ I livelli da 1 a 5 corrispondono nell'attuale sistema di valutazione ai giudizi di seguito indicati: 1=A+; 2=A; 3=B; 4=C; 5=D; 6=valutazione insoddisfacente

Articolo 3

Differenziazione della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia

1. La misura percentuale di cui all'art. 15, comma 3 del CCNL dell'Area Funzioni centrali sottoscritto il 28 ottobre 2025 è pari al 30%.
2. La quota massima di dirigenti di cui all'art. 15, comma 5 del medesimo CCNL è pari a una unità.

Articolo 4

Utilizzo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia per l'anno 2025

1. Le parti si danno atto che il Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia - costituito dall'Agenzia sulla base delle vigenti norme contrattuali e nel rispetto dei vincoli di legge - è pari, per l'anno 2025, a € 501.878,70, ivi compresi gli incrementi previsti dall'art. 28 comma 1 del CCNL Area Funzioni centrali del 28/10/2025, nonché l'ulteriore incremento, in misura pari allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, previsto ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 28.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito come segue:
 - € 326.219,30, sono destinate a retribuzione di posizione;
 - € 165.159,40, sono destinate a retribuzione di risultato;
 - € 10.500,00, derivanti dalle risorse incrementalì del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 28 del CCNL 28/10/2025, sono destinati a welfare integrativo, secondo la disciplina di cui all'art. 8.
3. Gli incrementi del Fondo previsti dall'art. 28 del CCNL 28/10/2025 relativi all'annualità 2024 sono destinati - al netto di quanto già utilizzato dal citato CCNL per corrispondere gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa - alla corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato per l'anzidetta annualità, con i medesimi criteri già applicati per l'attribuzione della retribuzione di risultato in tale anno, in base al contratto integrativo della dirigenza Aran relativo al triennio 2022-2024 sottoscritto il 7/12/2022.

Articolo 5

Sostituzione del dirigente - incarichi ad interim

1. In caso di affidamento ad interim degli incarichi di direzione di UO, la retribuzione di risultato del dirigente è integrata da un importo pari al 20% della retribuzione di posizione stabilita per la UO oggetto dell'incarico ad interim.
2. L'importo di cui al comma 1 è erogato sulla base della valutazione annuale della prestazione del dirigente interessato, relativa all'incarico ad interim, maggiorando la percentuale di cui allo stesso comma di due punti percentuali in caso di valutazione massima (nell'attuale sistema di valutazione A+).
3. Nel caso di valutazione positiva minima o immediatamente superiore (nell'attuale sistema di valutazione C e D) la predetta percentuale di cui al comma 1 è ridotta di cinque punti percentuali.
4. Qualora la valutazione risulti negativa non si procede all'erogazione dell'emolumento di cui al presente articolo.

Articolo 6

Incarichi aggiuntivi

1. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e delle vigenti disposizioni contrattuali, la retribuzione di risultato degli stessi corrisposta viene incrementata di una misura percentuale pari a 60% dei compensi relativi all'incarico espletato dovuti dai terzi, detratti gli oneri a carico dell'Agenzia.
2. I compensi conferiti per l'espletamento degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, al netto degli oneri riflessi, confluiscono nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi delle vigenti disposizioni del CCNL.

Articolo 7

Criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche

1. La presente disciplina dell'incentivazione per lo svolgimento di funzioni tecniche è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al

d.lgs. n. 36/2023 (d'ora in avanti, nel presente articolo, "Codice"), solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. Sono esclusi, in ogni caso, dalla disciplina di cui al presente articolo le procedure di importo inferiore a 60.000 euro, i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56, gli acquisti di beni e servizi nel caso di affidamenti in house.

2. Per "importo della/e procedura/e", nel contesto del presente articolo, si intende l'importo dei servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

3. Le risorse destinate alle finalità di cui al presente articolo sono pari al 2% dell'importo della procedura.

4. Una quota dell'80% delle risorse di cui al comma 3 è accantonata per l'incentivazione delle figure di cui al comma 6, dedicate alla procedura di gara. Tali risorse comprendono anche gli oneri previdenziali e assistenziali nonché l'IRAP a carico dell'Agenzia.

5. Una quota del 20% delle risorse di cui al comma 3 è destinato a finalità di innovazione digitale e di formazione del personale o all'eventuale copertura di oneri di assicurazione obbligatoria del personale. Eventuali residui sulla quota di cui al comma 4 - dovuti ad esempio a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Agenzia ovvero al superamento dei limiti soggettivi di incentivazione previsti dalla legge ovvero a prestazioni non svolte o svolte parzialmente, anche tenuto conto del livello qualitativo e di impegno richiesto e/o prive dell'attestazione del dirigente - incrementano la quota di cui al presente comma.

6. Le figure destinatarie degli incentivi corrisposti a valere sulle risorse di cui al comma 4, previamente individuate per ciascuna procedura, sono:

a) il RUP;

b) il DEC;

c) i collaboratori del RUP.

7. Sono definiti i seguenti coefficienti di riparto delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse fasi della procedura:

Fasi	Programmazione	Affidamento	Esecuzione	Totale
Quota di ripartizione	10%	30%	60%	100%

8. Sono definiti i seguenti coefficienti di riparto delle risorse di cui al comma 4 per ciascuna figura e fase:

Figura/Fase	Programmazione	Affidamento	Esecuzione
RUP	65%	65%	47%
DEC	0%	0%	38%
Collaboratori del RUP	35%	35%	15%
Totale	100%	100%	100%

9. In assenza di collaboratori, la quota di pertinenza di questi ultimi è attribuita al RUP (per le fasi di programmazione e affidamento) ovvero ripartita in parti uguali tra RUP e DEC (per la fase di esecuzione).

10. La liquidazione del compenso è effettuata al termine di ciascun anno sulla base degli stati di avanzamento lavori (SAL), complessivamente per quanto maturato nell'anno di competenza da ciascun dipendente, previa verifica dell'effettività delle attività svolte e dei relativi tempi ed in funzione dell'apporto partecipativo dei singoli soggetti.

11. La presente disciplina si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2025, a condizione che siano state accantonate le risorse di cui al comma 3.

Articolo 8

Welfare integrativo

1. Le risorse annualmente previste per il welfare integrativo sono destinate come segue:

- l'importo risultante dall'applicazione dell'art. 75 del CCNL Area VI del 1/8/2006 è destinato alla polizza sanitaria integrativa Asdep;
- l'importo posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è destinato a "credito welfare" - con riparto in parti eguali - utilizzabile su apposita piattaforma web messa a disposizione dall'Agenzia, per la fruizione e l'autonoma scelta di beni, prestazioni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

3. I benefici di cui al presente articolo sono destinati al personale, anche a tempo determinato o comandato-in, che abbia prestato la sua attività presso l'Agenzia per almeno 160 giorni nel corso dell'anno di riferimento.

Articolo 9

Casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile e criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile

1. I casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile, rispetto a quanto ordinariamente definito per la generalità dei dirigenti, nell'ambito del contratto individuale - ferma la valutazione di compatibilità con le esigenze organizzative e di servizio, da parte dell'Agenzia - sono da individuarsi: nei dirigenti in condizione di "fragilità" attestata da una certificazione medica rilasciata dal medico competente; nei dirigenti che hanno un'età superiore a 60 anni; nei dirigenti che si trovino in situazioni personali o familiari non altrimenti tutelate, ivi compreso il pendolarismo.

2. Nei casi di attività, solo parzialmente lavorabili in modalità agile, in cui non sia possibile consentire l'accesso al lavoro agile a tutti i dirigenti interessati - ferma la valutazione di compatibilità con le esigenze organizzative e di servizio, da parte dell'Agenzia - sono applicati i seguenti criteri di priorità (in ordine di importanza):

- a) dirigenti in condizione di "fragilità" attestata da una certificazione medica rilasciata dal medico competente;
- b) dirigenti che hanno un'età superiore a 60 anni;
- c) dirigenti pendolari.

Articolo 10

Misure per la salute e sicurezza sul lavoro

1. Le Parti convengono sulla necessità di dare piena e coerente attuazione alle procedure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto del D. Lgs. 81/2008.

2. La valutazione e l'aggiornamento dei rischi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008, riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro – correlato.
3. L'Agenzia, aggiorna annualmente il Documento di valutazione dei rischi, nel quale sono individuati, in accordo e con la collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, alle condizioni di lavoro dei dipendenti ed alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano apparecchiature munite di videoterminali; in particolare il Medico Competente provvede all'aggiornamento del piano di sorveglianza sanitaria.
4. Secondo le disposizioni del D. Lgs. 81/2008, l'Agenzia informa, coinvolge e consulta i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza ed attua il piano di informazione e formazione in materia di sicurezza, di salute e dei rischi, attraverso periodici moduli formativi destinati a tutto il personale.
5. Al fine di una più elevata qualità del lavoro, le parti convengono che, in sede di organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6 del CCNL Area Funzioni Centrali sottoscritto il 28 ottobre 2025, sia specificamente affrontata la tematica concernente la prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out.
6. Qualora, anche a seguito delle informazioni e consultazioni agli RLS ai sensi del comma 4, sia valutata la necessità di aggiornare o modificare la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro definita ai sensi del presente articolo, le parti torneranno ad incontrarsi al fine di concordarne l'eventuale revisione.

LEGGE 7 gennaio 2026, n. 1 (Raccolta 2026)

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonche' delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilita' amministrativa e per danno erariale. (25G00211)

(GU n.4 del 7-1-2026)

Vigente al: 22-1-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernenti l'azione di responsabilita' e il controllo della Corte dei conti

1. Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1:

1.1) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorita' competenti»;

1.2) al terzo periodo, le parole: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo»;

2) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente:

«1.1. La responsabilita' e' limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:

a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria»;

3) al comma 1-bis, le parole: «fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto» sono sostituite dalle seguenti: «fermi

restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e»;

4) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso»;

5) dopo il comma 1-septies sono inseriti i seguenti:

«1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennita' percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.

1-novies. Nella sentenza di condanna la Corte dei conti puo', nei casi piu' gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. L'amministrazione, conseguentemente, avvia immediatamente un procedimento ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca.

1-decies. L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima»;

6) al comma 2, dopo le parole: «fatto dannoso» sono inserite le seguenti: «, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti: «, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione»;

7) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti e' tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione e' litisconsorte necessario»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera g), le parole: «di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi» sono sostituite dalle seguenti «di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

2) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e' svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la

deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilit  di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto puo' essere ruscato soltanto con deliberazione motivata.

1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimit  della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1-quinquies. La facolt  di cui al comma 1-quater e' riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.

1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter»;

3) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilit  ai sensi dell'articolo 1, comma 1».

Art. 2

Attivit  consultiva della Corte dei conti in materia di contabilit  pubblica

1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimit  sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilit  pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purch  estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimit  ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle citt  metropolitane e delle regioni. E' esclusa, in ogni caso, la gravita' della colpa per gli atti adottati in conformita' ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attivit  consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma.

2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravita' della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

Art. 3

Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonche' in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilit  amministrativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare la Corte dei conti a livello centrale in sezioni

abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte;

b) rafforzare gli effetti nomofilattici delle pronunce delle sezioni riunite sulle funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali nonché sull'attività delle procure presso la Corte dei conti, prevedendo, in particolare, che il procuratore generale eserciti la sua funzione di coordinamento tenendo conto delle pronunce nomofilattiche delle sezioni riunite;

c) fermo restando per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, organizzare la Corte dei conti a livello territoriale secondo i seguenti criteri:

1) ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente;

2) i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo;

3) il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;

d) articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede;

e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali, al fine di garantire l'esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale:

1) possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale;

2) possa disporre del potere di avocazione delle istruttorie in casi tassativamente previsti in sede di attuazione della presente delega, tra cui quelli di inerzia nell'istruttoria in sede territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale;

3) in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale;

f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti;

g) regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l'altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l'accesso alla magistratura ordinaria;

h) regolamentare l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a criteri di trasparenza, celerità, rispetto del contraddittorio e tipizzazione degli illeciti;

i) fermo restando quanto previsto dal comma 7, stabilire la dotazione dell'organico dei magistrati della Corte dei conti e il numero massimo delle posizioni direttive e semidirettive, contenere il numero delle figure apicali o sub-apicali e rafforzare, nella dotazione di risorse umane e strumentali:

1) le funzioni consultiva e di controllo;

2) le funzioni di coordinamento della procura generale;

l) prevedere, per le nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge, un limite temporale massimo dei mandati di Presidente della Corte dei conti e di procuratore generale;

m) ampliare la tipologia dei giudizi a istanza di parte su cui la Corte dei conti puo' giudicare ai sensi dell'articolo 172 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

n) introdurre istituti deflativi del contenzioso, che consentano all'incolpato di formulare una richiesta di definizione della propria posizione con il pagamento in un'unica soluzione di una percentuale della somma fatta oggetto dell'invito a dedurre, prima della citazione in giudizio, fermo restando il potere di valutazione della proposta da parte del pubblico ministero;

o) regolamentare i procedimenti di svolgimento delle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del principio del contraddittorio, regolando i criteri per la costituzione e la composizione dei collegi e stabilendo i casi di pubblicita' e di riservatezza degli atti;

p) in particolare, disciplinare il controllo concomitante di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, prevedendo che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata e abbia a oggetto piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese e stabilendo un regime di limitazione della pubblicita' delle comunicazioni scambiate e degli atti e dei provvedimenti adottati nell'esercizio di tale funzione;

q) razionalizzare il quadro normativo, eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti all'organizzazione della Corte dei conti e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

r) apportare modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, al fine di prevedere interventi per il rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali effettivamente sostenute nei giudizi per responsabilita' amministrativa nel caso di sentenze o provvedimenti che escludano la responsabilita' degli amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza di atti e fatti connessi con lo svolgimento del servizio o con l'adempimento di obblighi istituzionali;

s) individuare atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessita' sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere, per i profili di competenza, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Sulle disposizioni che danno attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2, in luogo del parere previsto dal primo periodo del presente comma, e' acquisita, entro il medesimo termine ivi indicato, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente

tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili o superate e recano le opportune disposizioni di coordinamento, anche di natura transitoria, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, introducendo le necessarie modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e della procedura di cui al comma 3.

6. Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), il consiglio di presidenza della Corte dei conti assicura che la Corte e i suoi presidi territoriali siano dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 5 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere a), c), d), g), i), p) e r), del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Ai fini del secondo periodo del comma 8 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4

Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC

1. Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione e' irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo III, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Art. 5

Modifica all'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato

1. All'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e' aggiunto,

in fine, il seguente comma:

«La responsabilit  degli avvocati e procuratori dello Stato   disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i cui principi, ivi compresi i limiti dettati dall'articolo 8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle azioni di responsabilit  esercitabili dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

2. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non   stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna.

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sar  inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.   fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio